



**Oggetto:** Procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese ai sensi del D.P.R. 247/2004, dell'art. 2490 CC e dell'art. 40, commi 2-8, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

## IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

Visto l'art. 2188 c.c. che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;

Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i., recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e, in particolare, l'art. 8;

Visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 s.m.i., recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";

Vista la Legge 2 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto l'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e smi, inerente l'obbligo per le società di comunicare al Registro Imprese il proprio domicilio digitale;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e smi, inerente l'obbligo per le imprese individuali di comunicare al Registro Imprese il proprio domicilio digitale;

Visto il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, recante "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese"

Visto il sesto comma dell'articolo 2490 c.c., che prevede la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese per le società di capitali in liquidazione che non hanno depositato il bilancio d'esercizio per oltre tre anni consecutivi;

Visto il comma 1 dell'articolo 40 del D.L. 76/2020 che prevede che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 e dall'articolo 2490 sesto comma del codice civile è disposto con determinazione del Conservatore;

Visto il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. con Legge 11 settembre 2020 n. 120, che ha introdotto nuove cause di scioglimento delle società di capitali e, in particolare, dispone che "è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata";

Rilevato che le norme sopraindicate si inquadrano tra gli strumenti legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle posizioni divenute fittizie;

Visto il comma 6 dell'art. 40, che dispone che ogni determinazione del Conservatore deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;

Considerato che la maggioranza delle imprese coinvolte nelle procedure di cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese non ha mai adempiuto all'obbligo di comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido, attivo e univoco, ovvero, nel caso di avvenuta comunicazione, come l'indirizzo pec risulti sovente, ormai, revocato o inesistente;

Premesso quanto sopra e rilevato che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova più giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo, ma altresì alla luce dei notevoli costi da sostenere, costi soggetti, peraltro, a vincoli di contenimento e di razionalizzazione;

Rilevato, altresì, che spesso la notifica tramite A/R risulta comunque priva di effetti per irreperibilità presso la sede legale e presso il domicilio dei titolari o amministratori, pubblicato nella visura;

Ritenuto che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;

Visto, dunque, l'art. 8 della richiamata L. 241/1990 s.m.i. il quale recita che "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

Ritenuto che la suddetta norma possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto, destinato a imprese che versino nella stessa situazione di irregolarità, qualora il numero dei destinatari renda la notificazione personale particolarmente gravosa;

Valutato, dunque, che la pubblicazione all'Albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento, consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'ufficio e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e ritenuto di procedere per le imprese individuate con le modalità sopra descritte, in caso di P.E.C. attiva, all'invio della comunicazione utilizzando la casella di posta elettronica certificata;

Ricordato che il comma 4 dell'art. 40 impone al Conservatore del Registro delle Imprese di attendere sessanta giorni per consentire agli amministratori di presentare "formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge";

Valutate, peraltro, come necessarie, da un lato, l'iscrizione nella visura delle imprese interessate dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi delle norme sopraindicate, dall'altro la pubblicazione permanente della presente determinazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio, ed infine all'Albo camerale sia del provvedimento di avvio del procedimento del Conservatore comprensivo dell'elenco delle posizioni coinvolte che, da ultimo, del provvedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese;

#### DISPONE

➤ di pubblicare la presente determinazione in modo permanente sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Bergamo;



➤ di avviare, con determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese, i procedimenti di cancellazione d'ufficio delle imprese ai sensi

- del D.P.R. 247/2004
- dell'art. 2490 Codice Civile
- dell'art. 40, commi 2-8, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120

dandone avviso mediante pubblicazione all'Albo camerale e comunicazione alle imprese interessate - quando abbiano un indirizzo P.E.C. iscritto, valido ed attivo - entro 8 giorni dall'adozione della determinazione;

➤ di iscrivere, nelle visure delle imprese coinvolte, la determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese relativa all'avvio dei procedimenti di cancellazione d'ufficio;

➤ di cancellare le posizioni dal Registro delle Imprese, decorso il termine di pubblicazione di 60 giorni senza che sia pervenuta "formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività" da parte dei soggetti interessati.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE  
Andrea Vendramin

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.